

TABELLA 2 - NORMATIVA SPECIFICA PER CIGO E CIGS:

Descrizione	CIGO	CIGS
<p>Imprese destinatarie</p>	<p>Sono destinatarie della Cassa Integrazione Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; - cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione di alcune tipologie; - imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; - cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi; - imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; - imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; - imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; - imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; - imprese addette all'armamento ferroviario; - imprese industriali degli enti pubblici, salvo alcuni casi; - imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; - imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; - imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. 	<p>Sono destinatarie della Cassa Integrazione Straordinaria:</p> <p>1) Imprese dei seguenti settori che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre antecedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese industriali, comprese quelle edili e affini; - imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività; - dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; - imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione; - imprese appaltatrici di servizi di pulizia; - imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario; - imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; - imprese di vigilanza. <p>2) Imprese con oltre 50 dipendenti, dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; - agenzie di viaggio e turismo. <p>3) Imprese senza alcun limite dimensionale appartenente alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale; - partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, entro determinati limiti di spesa.
<p>Cause di intervento</p>	<p>Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): è riferita a causali che ne richiedono l'intervento per criticità aziendali dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (eventi oggettivamente non evitabili); - Situazioni temporanee di mercato. 	<p>Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): è applicabile solo ad aziende di specifici settori che occupano mediamente, con riferimento al semestre precedente, più di quindici dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti). E' riferita alle seguenti causali:</p>

TABELLA 2 - NORMATIVA SPECIFICA PER CIGO E CIGS:

Descrizione	CIGO	CIGS
Cause di intervento		<ul style="list-style-type: none"> - Riorganizzazione aziendale (fronteggiare inefficienze della struttura gestionale o produttiva, fronteggiare nuovi investimenti ed eventuale formazione, realizzare un consistente recupero occupazionale del personale coinvolto dalla CIGS); - Crisi aziendale (crisi per andamento involutivo indici economico finanziari, crisi per evento improvviso ed imprevisto); - Contratti di solidarietà (contratti che prevedono la riduzione del monte ore e della retribuzione di più lavoratori, evitando licenziamenti, distribuendo il risparmio di ore lavorate sulla totalità della forza-lavoro); - Solo fino al 31/12/2015: cessazione attività aziendale; - Solo fino al 31/12/2015: CIGS per procedura concorsuale.
Contribuzione	<p>Fatto salvo il contributo addizionale in caso di ricorso all'integrazione, i contributi ordinari per la CIGO vengono ridotti secondo diverse misure percentuali per le aziende che, pur rientrando nell'ambito di applicazione, non ricorrono a tale strumento.</p>	<p>Fatto salvo il contributo addizionale in caso di ricorso all'integrazione, la CIGS viene finanziata con gli ordinari contributi già previsti per le sole aziende che vi rientrano.</p>
Durata richiesta intervento	<p>Massimo 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino al raggiungimento di un periodo massimo di 52 settimane complessive in un biennio mobile</p> <p>Fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili, una nuova domanda può essere presentata dopo 52 settimane di normale attività lavorativa.</p> <p>L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non potrà comunque superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per riorganizzazione aziendale: massimo 24 mesi in un quinquennio mobile; - Per crisi aziendale: massimo 12 mesi in un quinquennio mobile, ma con queste deroghe solo se autorizzate in sede governativa: <ul style="list-style-type: none"> - anno 2016: massimo 12 mesi; - anno 2017: massimo 9 mesi; - anno 2018: massimo 6 mesi; - Per contratto di solidarietà: massimo 36 mesi in un quinquennio mobile.

TABELLA 2 - NORMATIVA SPECIFICA PER CIGO E CIGS:

Descrizione	CIGO	CIGS
Ore integrabili	Non potranno essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la concessione dell'integrazione salariale.	Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto (dal 25 settembre 2017), il ricorso alla CIGS per crisi e per riorganizzazione aziendale non potrà essere richiesto in termini superiore all'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva con riferimento all'arco temporale del programma autorizzato. Per contratto di solidarietà rimane la previsione della riduzione media oraria non superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
Procedura:	<p>Comunicazione congiunta al sindacato aziendale ed al sindacato territoriale.</p> <p>Preventiva procedura di consultazione sindacale (tranne per eventi oggettivamente non evitabili).</p> <p>Domanda telematica all'Inps entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In caso di tardivo inoltro, l'integrazione non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione e l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma pari all'integrazione non percepita.</p>	<p>Comunicazione congiunta al sindacato aziendale ed al sindacato territoriale.</p> <p>Preventiva procedura di consultazione sindacale, da esaurirsi entro 25 dalla richiesta, ridotti a 10 giorni per le aziende con più di 50 dipendenti.</p> <p>Necessario dichiarare la non percorribilità del contratto di solidarietà e l'applicazione del criterio di rotazione dei dipendenti, pena l'aumento ulteriore del contributo addizionale (in misura ancora da stabilirsi).</p> <p>Entro 7 giorni dalla conclusione della procedura sindacale, presentazione di domanda contestuale al Ministero del Lavoro ed alle Direzioni Territoriali del lavoro entro 7 giorni dal termine della consultazione sindacale.</p> <p>La contrazione dell'orario di lavoro non potrà decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.</p> <p>Il decreto autorizzativo deve essere adottato in genere entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.</p>